

990/10 R.G.E.

Il G.E.

Ritenuto

che l'eccezione di inammissibilità dell'istanza di revoca del provvedimento dichiarativo dell'improseguibilità della esecuzione immobiliare promossa dalla Banca [redacted] è infondata non vertendosi in ipotesi di estinzione della procedura esecutiva immobiliare bensì di sospensione della stessa fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla domanda di concordato preventivo che, ove non omologato, consente al creditore procedente di proseguire l'azione esecutiva individuale per il venir meno della causa di improseguibilità; che in pendenza di una causa di sospensione della procedura esecutiva permane la necessità di custodire il compendio pignorato, salva la possibilità da parte del debitore di richiedere la revoca della nomina del custode giudiziario in presenza di fondati motivi;

che per consolidata giurisprudenza il privilegio processuale riconosciuto dalla legge al titolare di credito fondiario, non opera nei confronti del debitore ammesso al concordato preventivo. Infatti, la disposizione dettata dall'art. 168 legge fall., nel vietare ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore ammesso al concordato preventivo, non contempla deroghe a differenza dell'art. 51 che, nel prevedere analogo divieto quanto ai beni compresi nel fallimento, fa salve le diverse disposizioni di legge. (cfr per tutte Cass sent. n. 2922 del 19/03/1998).

P.Q.M.

Rigetta l'istanza sopra indicata.

Bari 18.11.13

Il G.E.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari, li 18/11/2013

IL CANCELLIERE
Merrilli